



ALLEGATO sub lett. "B" alla Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 38 del 19/05/2009

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO COMUNALE
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
E LA COSTITUZIONE DELLE CONSULTE



INDICE

TITOLO I - ALBO

Articolo 01 - Istituzione dell'Albo comunale delle libere forme associative

Articolo 02 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Articolo 03 - Iscrizione, cancellazione, decadenza

Articolo 04 - Ricorso

Articolo 05 - Rinnovo dell'iscrizione

TITOLO II - SOSTEGNI ECONOMICI

Articolo 06 - Forme di sostegno economico e logistico

Articolo 07 - Agevolazioni

Articolo 08 - Convenzioni

TITOLO III - CONSULTE

Articolo 09 - Istituzione e composizione

Articolo 10 - Compiti e durata

Articolo 11 – Istanze e proposte

Articolo 12 – Consultazione

Articolo 13 – Informazione

Articolo 14 – Della Consulta dei Cittadini Stranieri

Articolo 15 – Della Consulta delle Donne

Articolo 16 - Funzionamento

Articolo 17- Decadenza per mancata partecipazione alle riunioni delle Consulte.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Disposizioni finali



TITOLO I - ALBO

Articolo 1 Istituzione dell'Albo Comunale delle libere forme associative

1. Il Comune di Mira in attuazione dell'art. 8 del D. Lgs. 267/2000 e degli articoli 38, 39 e 40 dello Statuto Comunale, riconosce il valore sociale, formativo, educativo, civico e di aggregazione delle Associazioni liberamente costituite e - al fine di promuoverne la partecipazione ed il coinvolgimento attivo all'esercizio della funzione amministrativa - istituisce l' "Albo comunale delle libere forme associative" di seguito denominato per brevità "Albo".
2. L'Albo è conservato presso la Segreteria Generale del Comune e può essere consultato secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi.
3. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a) Pubblica Istruzione e Cultura
 - b) Sport e tempo libero
 - c) Attività assistenziali, famiglia, qualità della vita, terza età e politiche giovanili
 - d) Ambiente e Protezione Civile
 - e) Economia
 - f) Cittadini Stranieri
 - g) Donne
 - h) Associazionismo e Volontariato
4. Ogni libera forma associativa è iscritta ad una sola sezione tematica.
5. L'Albo riporta nell'ordine:
 - a) il numero progressivo di iscrizione;
 - b) la denominazione dell'Associazione;
 - c) la sede legale e/o operativa;
 - d) il nominativo del Legale Rappresentante dell'Associazione e l'eventuale nominativo del Rappresentante dell'Associazione medesima in seno alla Consulta di corrispondente sezione tematica qualora l'Associazione intenda esprimere la volontà di farne parte ai sensi del successivo articolo 2 comma 3°;
 - e) la sezione tematica di riferimento.



Articolo 2

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. All'Albo possono essere iscritte tutte le libere forme associative che:
 - a) non abbiano fini di lucro e perseguano finalità di interesse collettivo;
 - b) operino effettivamente nel territorio comunale;
 - c) abbiano un numero di soci o aderenti non inferiore a dieci e siano dotate di atto costitutivo e statuto registrati.
2. Le Associazioni di cui al comma 1 del presente articolo che intendano iscriversi all'Albo devono inoltrare al Sindaco una domanda in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona da lui delegata, su modulo predisposto dal Comune, nella quale l'Associazione richiedente deve dichiarare:
 - a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'eventuale sigla, la sede legale, l'eventuale sede presente nel territorio comunale, il codice fiscale e l'eventuale partita I.V.A.;
 - b) il nominativo del rappresentante legale;
 - c) l'oggetto e le finalità sociali;
 - d) l'anno d'inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - e) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
 - f) le eventuali attività di pubblica utilità che si intendono svolgere in collaborazione con il Comune;
 - g) la sezione tematica in cui si chiede l'inserimento.
3. Qualora l'Associazione intenda anche entrare a far parte della Consulta corrispondente alla sezione tematica di riferimento, la domanda di cui al comma 2 dovrà contenere altresì:
 - a) espressa dichiarazione in tal senso;
 - b) nominativo del rappresentante dell'Associazione in seno alla Consulta.
4. Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione registrati;
 - copia elenco dei soci o degli aderenti;
 - una relazione sull'attività svolta;
 - il Bilancio o resoconto finanziario approvato dall'Assemblea dei Soci, relativo all'anno precedente la presentazione della domanda di iscrizione, qualora l'Associazione operi da almeno un anno;
5. Il Responsabile del Servizio competente accerterà il possesso dei requisiti e provvederà, con apposita determinazione, all'iscrizione all'Albo delle Associazioni richiedenti, secondo quanto stabilito dal successivo art. 3.



Articolo 3

Validità dell'Albo

Iscrizione, cancellazione, decadenza

1. L'Albo ha validità sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
2. L'Albo è soggetto a due aggiornamenti annuali, da eseguirsi di norma nei mesi di aprile ed ottobre, secondo le modalità previste dal comma 5 e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.
3. Nell'anno di svolgimento delle consultazioni elettorali comunali, l'aggiornamento dell'Albo immediatamente successivo all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale è sostituito dal rinnovo dell'Albo medesimo e dovrà essere effettuato entro quattro mesi dall'avvenuta convalida dei Consiglieri eletti, secondo le modalità di cui all'art. 5.
4. Sono ammesse iscrizioni anche nel corso del periodo di validità dell'Albo e in tal caso queste avranno scadenza coincidente con il termine di validità dell'Albo.
5. Ciascun anno, entro il 30 aprile ed il 31 ottobre, il Responsabile del Servizio adotterà apposito provvedimento per:
 - a) l'iscrizione di quanti abbiano presentato istanza entro il mese precedente i predetti termini (31 marzo ovvero 30 settembre);
 - b) la cancellazione nei casi di perdita accertata delle condizioni previste dal presente regolamento;
6. L'eventuale atto di diniego dell'iscrizione dovrà essere debitamente motivato ed adottato dal Responsabile del Servizio competente anteriormente all'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 5.
7. Del provvedimento di iscrizione, cancellazione e decadenza deve essere data immediata comunicazione al soggetto interessato e ai Presidenti delle Consulte costituite.

Articolo 4

Ricorso

1. Contro il provvedimento di diniego, cancellazione, decadenza dell'iscrizione all'Albo sono ammessi:
 - a) ricorso amministrativo gerarchico al Dirigente del Settore competente, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento;
 - b) ricorso al T.A.R. del Veneto nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi della legge n. 1034/71 ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro centoventi giorni dalla stessa data, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 1199/1971.



Articolo 5 **Rinnovo dell'Albo**

1. Entro i tre mesi successivi alla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale, le Associazioni in precedenza iscritte all'Albo devono, a pena di decadenza, presentare espressa dichiarazione di conferma dell'iscrizione su apposito modello predisposto dal Comune. Alla dichiarazione dovrà essere allegata una relazione sull'attività svolta nel periodo precedente. Entro il quarto mese successivo alla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale, il Responsabile del Servizio adotterà un provvedimento di rinnovo dell'iscrizione ovvero di decadenza in caso di mancata comunicazione di conferma o di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
2. Nel rispetto dei termini di cui al comma precedente il Responsabile del Servizio adotterà altresì un provvedimento per l'iscrizione delle Associazioni che abbiano presentato per la prima volta domanda di iscrizione all'Albo.
3. Ciascuna forma associativa iscritta all'Albo deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma. Non debbono tuttavia essere comunicate le variazioni del numero dei soci o degli aderenti fatto salvo il caso in cui il predetto numero diventi inferiore a dieci.
4. Nel caso in cui venga modificato lo scopo sociale nel corso del periodo di validità dell'Albo, è necessario effettuare una nuova iscrizione. La domanda di reinscrizione deve essere formulata in conformità a quanto previsto dall'art. 2. La reinscrizione può essere richiesta in qualunque momento e sarà disposta nel corso del primo aggiornamento semestrale utile.
5. Qualora venga modificata la sola denominazione sociale l'associazione iscritta dovrà trasmettere apposita comunicazione allegando l'atto costitutivo e lo statuto aggiornati. Il Responsabile del Servizio provvederà a prenderne atto aggiornando di conseguenza l'Albo e comunicandolo al Presidente della Consulta di eventuale appartenenza.



TITOLO II - SOSTEGNI ECONOMICI

Articolo 6

Forme di sostegno economico e logistico

1. Le Associazioni iscritte all'Albo, potranno richiedere sostegni economici per lo svolgimento delle proprie attività, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, Enti Pubblici e privati.
2. L'erogazione di contributi economici da parte del Comune viene di norma concessa a favore delle Associazioni iscritte all'Albo. La priorità al sostegno economico verrà data a quelle iniziative per le quali il Comune ha la competenza e tra queste, compatibilmente con le risorse disponibili e gli indirizzi politico-amministrativi assunti, alle attività che coinvolgono più Associazioni iscritte all'Albo;
3. Eventuali contributi a favore di Associazioni non iscritte dovranno essere deliberati sulla base di motivazioni adeguate, a sostegno di iniziative di riconosciuta rilevanza per la cittadinanza e comunque nel rispetto dell'art. 12 della Legge 241/90.
4. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune sono esclusivamente del soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.
5. Alle strutture, ai beni e ai servizi comunali potranno accedere le Associazioni iscritte all'Albo, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi assunti e dei rispettivi regolamenti

Articolo 7

Agevolazioni

1. Per le Associazioni iscritte all'Albo possono essere previste forme di agevolazione per lo svolgimento di iniziative di interesse sociale, sempre comunque nel rispetto del vigente Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare:

- a) la fruizione di spazi per affissioni, già a disposizione del Comune e dietro versamento del diritto di affissione, nella misura agevolata prevista dalle disposizioni vigenti per l'esposizione di manifesti volti a pubblicizzare attività pubbliche proprie o in collaborazione con il Comune, comunque prive di rilevanza economica.
- b) la concessione per l'occupazione temporanea agevolata di spazi di suolo pubblico per attività promozionali comunque prive di rilevanza economica.



Articolo 8 Convenzioni

1. Le attività delle forme associative prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, potranno essere regolamentate tra le parti mediante stipulazione di apposita convenzione secondo quanto previsto dal vigente Regolamento generale per la disciplina dei contratti dell'Ente e dalla vigenti disposizioni di legge.

TITOLO III - CONSULTE

Articolo 9 Istituzione e composizione

1. In attuazione dell'art. 39 dello Statuto Comunale, al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa da parte delle libere forme associative ed organismi di cittadini sono istituite le seguenti Consulte:
 - a) Consulta della Pubblica Istruzione e Cultura
 - b) Consulta dello Sport - tempo libero
 - c) Consulta delle attività assistenziali, famiglia, qualità della vita, giovani, terza età e delle politiche giovanili
 - d) Consulta dell'ambiente e della Protezione Civile
 - e) Consulta dell'economia
 - f) Consulta dei Cittadini Stranieri
 - g) Consulta delle Donne
 - h) Consulta dell'associazionismo e del Volontariato
2. Ciascuna Consulta è costituita dai rappresentanti di almeno tre associazioni iscritte nella corrispondente sezione tematica dell'Albo che abbiano fatto espressa richiesta di partecipazione alla Consulta medesima, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.
3. La richiesta di partecipazione alla Consulta può essere presentata anche successivamente alla data di presentazione della domanda di iscrizione dell'Associazione all'Albo, mediante idonea richiesta scritta indirizzata al Sindaco. In tal caso l'iscrizione alla Consulta sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio in concomitanza con la prima data utile di aggiornamento semestrale dell'Albo.
4. Il Rappresentante dell'Associazione in seno alla Consulta è il legale rappresentante dell'Associazione ovvero il suo delegato.
5. Ciascuna Consulta, nella prima seduta, convocata dal Sindaco entro trenta giorni dall'avvenuto rinnovo dell'Albo, come primo punto all'ordine del giorno elegge al proprio interno un Comitato Esecutivo con funzioni di coordinamento.



6. Il Comitato Esecutivo è costituito da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dai rappresentanti delle Associazioni componenti la rispettiva Consulta. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino alla concorrenza del numero stabilito per la costituzione del Comitato stesso. Alle riunioni del Comitato esecutivo può partecipare il Sindaco o l'Assessore delegato competente e il Presidente della Commissione Consiliare competente.
7. Il Comitato Esecutivo, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, come primo punto all'ordine del giorno elegge al suo interno un Presidente e due Vice Presidenti. Risulta eletto Presidente colui che ottiene la maggioranza dei voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Il Presidente del Comitato Esecutivo presiede anche la relativa Consulta.
Il Comitato Esecutivo coordina l'attività della Consulta e pronuncia i provvedimenti di decadenza ai sensi del successivo art. 17. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10, comma 3, i membri dei Comitati Esecutivi eletti da ogni singola Consulta scadono in coincidenza con la convocazione della prima seduta utile per l'elezione dei nuovi Comitati Esecutivi, e comunque non oltre il termine ultimo di cui al precedente comma 5°.
I membri dei Comitati esecutivi sono rieleggibili.
8. Il Presidente del Comitato Esecutivo:
 - convoca e presiede la Consulta;
 - convoca e presiede il Comitato Esecutivo;
 - ha la rappresentanza della Consulta, ne promuove le iniziative e sovrintende al buon funzionamento della stessa;In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.
In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti del Comitato Esecutivo, si procederà ad una nuova elezione dello stesso o degli stessi, mediante convocazione della Consulta da tenersi entro 30 giorni dal verificarsi della causa di dimissione o decadenza, con le modalità di elezione previste dal precedente comma 6°.
Le dimissioni del Presidente vanno comunicate al Sindaco, mentre le dimissioni degli altri componenti il Comitato Esecutivo sono comunicate sia al Sindaco che al Presidente della Consulta.
9. Gli amministratori delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali non possono far parte delle Consulte.
10. Alla Consulta possono intervenire, con diritto di parola, il Presidente del Consiglio Comunale, i Consiglieri membri della Commissione Consiliare competente per materia, il Responsabile del Servizio interessato, o loro delegati, nonché gli associati.
11. Alle riunioni della Consulta e del Comitato Esecutivo partecipa un dipendente comunale, nominato dal Sindaco, con funzioni di segretario verbalizzante.



Articolo 10 **Compiti delle Consulte e durata**

1. Le Consulte sono organismi consultivi e propositivi dell'Amministrazione Comunale ed esercitano le attività previste dall'art. 40 del vigente Statuto.
2. Ciascuna Consulta provvede in particolare a svolgere i seguenti compiti:
 - raccogliere le istanze che pervengono dagli iscritti all'Albo e dai rappresentanti dei gruppi e presentarle ai competenti organi istituzionali;
 - esprimere, ove richiesti, i pareri di cui all'art. 40 dello Statuto Comunale.
3. I Componenti delle Consulte durano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale

Articolo 11 **Istanze e Proposte**

1. Ciascuna Consulta può presentare al Sindaco istanze, proposte e petizioni su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità; questi provvederà a trasmetterle agli organi competenti e a comunicare al proponente/richiedente entro quaranta giorni le determinazioni assunte.

Articolo 12 **Consultazione**

1. L'Amministrazione Comunale, in fase di elaborazione del bilancio di previsione e degli obiettivi programmatici annuali, per ciascun settore d'intervento potrà richiedere il parere all'apposita Consulta in merito alle linee guida della programmazione.
2. Ciascuna Consulta avrà inoltre facoltà di presentare all'Amministrazione Comunale, nel corso dell'esercizio amministrativo, proprie proposte, istanze o valutazioni, così come previsto dall'art. 40 dello Statuto Comunale.



Articolo 13

Informazione

1. A ciascuna Consulta tramite il proprio Presidente è garantito il diritto di accesso alle informazioni in possesso dell'Amministrazione Comunale, utili allo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni della Consulta, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale sul diritto di accesso agli atti.
2. Nel rispetto delle modalità individuate dal suddetto Regolamento, l'accesso ai documenti amministrativi, qualora funzionali all'attività della Consulta, è gratuito.

Articolo 14

Della Consulta dei Cittadini Stranieri

1. Nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 40 dello Statuto del Comune di Mira la Consulta dei Cittadini Stranieri presenta al Sindaco proposte, istanze, petizioni, rapporti, relazioni riguardanti la condizione di cittadino straniero residente e/o domiciliato nel territorio del Comune di Mira.
2. La Consulta, allo scopo di favorire l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture:
 - è momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
 - tende ad incentivare le opportunità volte a realizzare la piena integrazione degli stranieri a Mira nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche;
 - promuove dibattiti ed incontri;
 - assume iniziative per la prevenzione del razzismo e di ogni forma di xenofobia;
 - fornisce le informazioni ed il loro necessario supporto agli stranieri, singoli ed associati fra loro, per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti per i cittadini residenti dalle leggi e dai regolamenti.



Articolo 15 **Della Consulta delle Donne**

1. Nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 40 dello Statuto del Comune di Mira la Consulta delle Donne si propone di favorire lo sviluppo della condizione femminile in tema di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nella partecipazione alla vita associativa e propositiva della realtà comunale mirese.

2. A tal fine l'attività della Consulta delle Donne sarà principalmente tesa a:
 - a) eliminare le disparità di fatto di cui la donna può essere oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
 - b) favorire la diversificazione delle scelte professionali della donna in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
 - c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso;
 - d) promuovere l'inserimento della donna nelle attività nei settori professionali e nei livelli nei quali essa è sottorappresentata;
 - e) contribuire effettivamente all'elaborazione della programmazione e pianificazione dei piani dell'amministrazione comunale in favore della condizione femminile;
 - f) favorire la partecipazione delle donne all'attività politica, economica e sociale della comunità locale, rafforzando le condizioni e le opportunità per l'esercizio dei diritti inerenti alla reale parità;
 - g) promuovere indagini conoscitive e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile, al fine di favorire un vero inserimento della donna in una posizione di oggettiva parità;
 - h) indire dibattiti pubblici di informazione ed elaborazione, seminari ed incontri su temi attinenti ai punti sopra elencati;
 - i) discutere ed approfondire ogni e qualsivoglia aspetto relativo alla tematica della condizione femminile. Possono altresì svolgere azioni culturali e di stimolo, promuovere momenti di incontro e di scambio, rivolgere istanze, petizioni, elaborare proposte ed esprimere pareri, ove richiesti sulle materie di cui sopra.
 - l) cogliere il raggiungimento dell'obiettivo di conciliazione della vita familiare con quella professionale;



Articolo 16

Funzionamento

1. Le Consulte sono convocate dai rispettivi Presidenti dei Comitati Esecutivi che le presiedono, mediante avviso scritto, da recapitare almeno 3 giorni prima della data della seduta. In caso di urgenza la riunione è convocata mediante comunicazione telefonica, almeno 24 ore prima.
2. Le Consulte si riuniscono almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente del Comitato Esecutivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti la Consulta, per fornire indicazioni in ordine alla definizione degli obiettivi programmatici.
3. Ogni Consulta è validamente riunita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti (con arrotondamento all'unità superiore) e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, con l'intervento di almeno un terzo (con arrotondamento all'unità inferiore) dei componenti la Consulta. In ogni caso, ai fini della validità delle sedute di prima e seconda convocazione, è indispensabile la presenza del Presidente o di un Vice Presidente.
4. Le riunioni delle Consulte sono pubbliche. Il Presidente può richiedere l'intervento di funzionari dell'Amministrazione con competenze in ordine agli argomenti trattati.
5. Le votazioni hanno luogo in forma palese, eccetto le votazioni riguardanti persone. Le proposte o i pareri s'intendono espressi quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17

Decadenza per mancata partecipazione alle riunioni delle Consulte

1. Il Componente della Consulta che, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non interviene personalmente o tramite proprio delegato alle riunioni della rispettiva Consulta è dichiarato decaduto con provvedimento del Comitato Esecutivo.
2. Il Presidente del Comitato Esecutivo provvede, per tramite del Segretario della Consulta, a comunicare per iscritto al legale Rappresentante della Associazione interessata l'avvio del procedimento per la pronuncia di decadenza dalla partecipazione alla Consulta medesima.
3. L'interessato ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, entro il termine non inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.
4. Scaduto tale termine il Comitato Esecutivo nella prima riunione utile, qualora ritenga non accoglibili le cause giustificative esposte dall'Associazione, dispone a maggioranza dei presenti la decadenza dell'Associazione dalla partecipazione alla Consulta.



5. Il predetto provvedimento dovrà essere comunicato alla Segreteria Generale del Comune per quanto di competenza.
6. Nel caso di Comitato Esecutivo non ancora costituito, su segnalazione del Segretario della Consulta, il Responsabile del Servizio competente alla tenuta dell'Albo, previa contestazione delle assenze al legale Rappresentante della Associazione interessata ed assegnazione del termine per far valere le cause giustificative, adotta il provvedimento di decadenza.
7. Il provvedimento di decadenza disposto per mancata partecipazione alle riunioni della Consulta ha effetto immediato.
8. In ogni caso il venir meno dell'iscrizione dell'Associazione all'Albo comporta di diritto la decadenza dalla Consulta, della quale dovrà esserne data comunicazione al rispettivo Presidente.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello dell'adozione della deliberazione che lo approva.